CAMERA DEI DEPUTATI N. 3637

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Equiparazione fiscale delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare all'infanzia

Presentata il 15 luglio 2010

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Questa proposta di legge si prefigge di eliminare l'attuale disparità di trattamento nel settore dell'assistenza alla prima infanzia. Infatti a differenza delle spese sostenute per l'asilo nido e le microstrutture per l'infanzia, le spese sostenute dalle famiglie che si avvalgono di una *Tagesmutter* non sono deducibili fiscalmente.

Si è tentato di garantire l'equiparazione presentando degli emendamenti alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), con la quale è stata sancita in via generale la futura deducibilità delle spese per l'asilo nido e le microstrutture, dopo che la relativa norma era stata inizialmente introdotta come semplice misura *ad hoc* per il relativo esercizio finanziario.

Considerato che negli ultimi anni in Alto Adige il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia – le cosiddette « *Tagesmütter* » – si è imposto come servizio modello nell'ambito dell'assistenza all'infanzia, la sua equiparazione dal punto di vista fiscale, oltre che necessaria, sarebbe anche un ulteriore provvedimento volto a migliorare la conciliabilità di famiglia e professione. Un altro motivo per equiparare a tutti gli effetti le *Tagesmütter* agli asili nido e alle microstrutture è che le prime sono molto più convenienti per la mano pubblica.

Mentre per quanto riguarda l'asilo nido o la microstruttura i bambini devono essere portati *in loco*, dove vengono seguiti in gruppi, nel caso della *Tagesmutter* l'ambiente è molto più familiare e personale. La *Tagesmutter*, tramite una cooperativa sociale, accudisce professionalmente nella propria casa uno o più bambini di altre famiglie. Il suo servizio è di conseguenza caratterizzato da un'atmosfera familiare, dalla valorizzazione della quotidianità, dalla personalizzazione e dalla grande flessibilità, e come tale è in grado di soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie in quanto attento al ritmo, alle abitudini e al grado di sviluppo di ogni singolo bambino. Le *Tagesmütter* si prendono cura di bambini esclusivamente nella fascia d'età dai tre mesi ai tre anni ovvero fino al compimento dei quattro anni, cioè quando i bambini non frequentano ancora la scuola dell'infanzia.

Le *Tagesmütter* offrono un servizio che si pone come preziosa alternativa all'asilo nido o alle microstrutture. I presupposti per l'offerta di questo tipo di servizio sono definiti per legge. La *Tagesmutter* deve aver completato una formazione specifica, seguire corsi di aggiornamento e può accudire al massimo sei bambini. Anche la sua casa deve soddisfare determinati requisiti. Deve essere assicurata e la cooperativa sociale a cui appartiene coordina la sua attività. I rapporti con le famiglie dei bambini a lei affidati, ovvero le condizioni previdenziali e giuridiche, sono disciplinati da un contratto scritto, firmato anche dalla cooperativa sociale. Si tratta dunque di un regolare rapporto di lavoro. Le tariffe orarie sono stabilite dalla cooperativa sociale nel rispetto delle disposizioni di legge e variano in base al reddito della famiglia.

Come si evince dalla descrizione del servizio, quello delle *Tagesmütter* è un particolare servizio di assistenza alla prima infanzia. È quindi ora di equiparare fiscalmente le diverse forme di assistenza ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Con la presente proposta di legge il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano vorrebbe realizzare questo obiettivo.

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, comporta minori entrate per il bilancio dello Stato. Qui di seguito sono riportate le rilevazioni e le considerazioni relative all'esame tecnico-finanziario della proposta di legge.

Come già spiegato nella relazione, questa iniziativa legislativa si prefigge di equiparare il servizio di assistenza alla prima infanzia offerto dalle *Tagesmütter* ai servizi degli asili nido e delle microstrutture dal punto di vista della deducibilità fiscale per il fruitore di tali servizi.

Con la legge finanziaria dello Stato per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 6) è stata definita in linea generale per il futuro la deducibilità delle spese sostenute per gli asili nido. Negli anni precedenti tale agevolazione era stata prorogata di anno in anno. La deducibilità delle spese per l'assistenza all'infanzia non è prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ma corrisponde alle regole generali dell'articolo 15 del medesimo testo unico, ossia è ammessa una detrazione d'imposta pari al 19 per cento delle spese, per un importo non superiore a 632 euro.

Nella relazione tecnica del Governo su tali disposizioni della citata legge finanziaria si stima che ciò graverà sul bilancio dello Stato per 35,5 milioni di euro nel 2009 e per 20,5 milioni di euro rispettivamente nel 2010 e nel 2011.

Se l'articolo 2, comma 6, della legge finanziaria 2009 venisse integrato specificando che sono fiscalmente deducibili anche le spese sostenute per le *Tagesmütter*, i costi corrispondenti dovrebbero essere ricalcolati in base al numero di servizi di questo tipo esistenti in Italia e ai bambini che ne usufruiscono. Dalle ricerche è emerso che la figura della *Tagesmutter* è stata introdotta solo nelle province autonome di Trento e di Bolzano: in Alto Adige con la legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e nel Trentino con la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4. In Alto Adige, nel 2008, sono stati affidati alle *Tagesmütter* 822 bambini e nel Trentino, nel 2007, 700 bambini. In base alle regole di stima oculata dei costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, per questa proposta di legge occorre tenere conto di tutti i bambini fino a tre anni di età affidati alle cure di una *babysitter*. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2008, su un totale di 1.681.691 bambini di questa fascia di età, il 9,2 per cento è stato ufficialmente accudito da *babysitter*. Se tutti i potenziali fruitori della riforma si avvalessero della suddetta agevolazione fiscale, sul versante delle entrate si registrerebbe, in base al principio di competenza, una diminuzione di circa 19 milioni di euro (632 x 154.719 x 19 per cento) per il 2009. Riferita al bilancio di cassa dello Stato, invece, la diminuzione sarebbe pari a 33 milioni di euro nel 2010, in quanto i

versamenti in acconto vanno calcolati nella misura del 75 per cento, e a 19 milioni di euro per ogni anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è inoltre incaricato di monitorare le minori entrate, al fine di apportare eventualmente delle variazioni al bilancio di previsione.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

—

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, gestito da un ente accreditato fornitore del servizio, per i bambini fino al compimento del quarto anno di età ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutate complessivamente in 1.450.000 euro per l'anno 2009, in 1.600.000 euro per l'anno 2010 e in 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

16PDL0040420